

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per la pesca

13.4.2007

PE 388.330v01-00

EMENDAMENTI 6-11

Progetto di relazione di Joop Post

(PE 382.587v01-00)

proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro

Proposta di regolamento (COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Joop Post

Emendamento 6
Considerando 2 bis (nuovo)

2 bis. Nel caso in cui le possibilità di pesca fissate dalla commissione mista siano inferiori a quelle indicate al Capo I dell'allegato, la Groenlandia provvede a compensare la Comunità attraverso la concessione di possibilità di pesca corrispondenti negli anni successivi o di altre possibilità di pesca nello stesso anno ovvero attraverso la deduzione di una parte proporzionata della compensazione accordata.

Or. nl

Motivazione

Qualora non possa avere luogo una deduzione delle possibilità di pesca sarà opportuno adeguare la compensazione.

Emendamento presentato da Joop Post

Emendamento 7
Considerando 2 ter (nuovo)

2 ter. Qualora dopo il 2010 risulti che le quote non sono in linea con la politica dell'UE in materia di sostenibilità, la Comunità si riserva il diritto di rivederle.

Or. nl

Motivazione

La politica della pesca dell'UE deve essere coerente sia all'interno che all'esterno dell'UE.

Emendamento presentato da Joop Post

Emendamento 8
Considerando 2 quater (nuovo)

2 quater. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo è necessario tener conto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo.

Or. nl

Motivazione

La politica della pesca dell'UE deve essere coerente sia all'interno che all'esterno dell'UE.

Emendamento presentato da Ole Christensen, Heinz Kindermann

Emendamento 9
Articolo 3, paragrafo 1

1. ***La ripartizione e la gestione*** delle

1. ***Qualora si riscontri una***

possibilità di pesca *ottenute in virtù dell'accordo di cui all'articolo 1, comprese le licenze di pesca, sono effettuate in conformità* dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

sottoutilizzazione delle possibilità di pesca nell'ambito delle licenze e delle quote assegnate a uno Stato membro nelle acque della ZEE della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, può istituire procedure di consultazione tra gli Stati membri per favorire un'utilizzazione ottimale delle possibilità di pesca, in particolare un'eventuale riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate da parte dello Stato membro in questione ad altri Stati membri che richiedono tale riassegnazione.

Or. de

Motivazione

La proposta non tiene conto delle implicazioni dell'accordo della Groenlandia con gli altri accordi della Comunità sulla pesca nell'Atlantico settentrionale. Il patrimonio ittico è sottoposto al medesimo sistema di valutazione scientifica degli stock e di gestione delle quote vigente nelle acque comunitarie. La procedura di consultazione annuale garantisce l'utilizzazione ottimale delle possibilità di pesca nonché il diritto alla riassegnazione delle quote. A motivo della riduzione di importanti stock alieutici, il sottoutilizzo delle quote, come prima del 2004, diventa sempre più improbabile. Non esiste pertanto alcun motivo di proporre tale modifica rispetto al regolamento (CE) n. 1245/2004.

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Emendamento 10 Articolo 3, paragrafo 2

2. *Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le* possibilità di pesca *fissate dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri.*

2. *Qualora si riscontri una* sottoutilizzazione delle possibilità di pesca *nell'ambito delle licenze e delle quote assegnate a uno Stato membro nelle acque della ZEE della Groenlandia, la Commissione, fatte salve le competenze attribuite agli Stati membri in virtù dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002, può istituire procedure di consultazione tra gli Stati membri per favorire un'utilizzazione*

ottimale delle possibilità di pesca, in particolare un'eventuale rassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate da parte dello Stato membro in questione ad altri Stati membri che richiedono tale rassegnazione.

La riassegnazione delle possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro Stato membro non pregiudica la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa.

Or. en

Emendamento presentato da Ole Christensen, Heinz Kindermann

Emendamento 11
Articolo 3, paragrafo 2

2. Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza degli altri Stati membri.

2. Il trasferimento delle possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro Stato membro, di cui al paragrafo 1, non pregiudica la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa.

Or. de

Motivazione

La proposta non tiene conto delle implicazioni dell'accordo della Groenlandia con gli altri accordi della Comunità sulla pesca nell'Atlantico settentrionale. Il patrimonio ittico è sottoposto al medesimo sistema di valutazione scientifica degli stock e di gestione delle quote vigente nelle acque comunitarie. La procedura di consultazione annuale garantisce l'utilizzazione ottimale delle possibilità di pesca nonché il diritto alla riassegnazione delle quote. A motivo della riduzione di importanti stock alieutici, il sottoutilizzo delle quote, come prima del 2004, diventa sempre più improbabile. Non esiste pertanto alcun motivo di proporre tale modifica rispetto al regolamento (CE) n. 1245/2004.